

I chiarimenti emersi dal forum sull'adempimento elettronico in Agenzia delle entrate

Minimi, fatture più semplici

Possibile evitare la conservazione per quelle ricevute

DI **FABRIZIO G. POGGIANI**
E **FRANCESCO ZUECH**

Confermata per minimi e forfetari, la possibilità di evitare la conservazione a norma delle fatture elettroniche ricevute, ma non nel caso in cui il minimo o forfettario fornisca codice destinatario o pec al fornitore e per il periodo transitorio disapplicazione delle sanzioni per lievi ritardi, sia per i mensili che per i trimestrali. Chiarimenti ai tempi supplementari per autofatture e inversione contabile. Doppia ipotesi per la gestione dell'asincronia tra emissione e momento di effettuazione dell'operazione.

Queste le principali indicazioni emerse dall'incontro di ieri (5/12), presso l'Agenzia delle entrate, del Forum nazionale sulla «fatturazione elettronica» alla presenza delle Associazioni di categoria, del Cndcec, degli esperti in materia, di Paolo Savini e di Carmelo Piancaldini, rispettivamente direttore dei servizi telematici e capo ufficio applicativi fattura elettronica

dell'Agenzia delle entrate e Salvatore Stanziale della direzione sistema informativo della fiscalità del ministero dell'economia e delle finanze (Mef); presenti anche Fabrizia La Pecorella del dipartimento politiche fiscali del Mef e Antonio Maggiore, direttore generale delle Entrate. Da quest'ultimo, l'anticipazione circa il fatto che con il Garante della privacy sono quasi pronti i punti di condivisione mirati a superare, probabilmente a scapito di qualche semplificazione, i profili di criticità emersi nelle scorse settimane in materia di tutela della riservatezza.

Autofatture e reverse. Con le risposte alle domande più frequenti (Faq) pubblicate a fine novembre sul sito delle Entrate è stato chiarito (confermando quanto anticipato in occasione del VideoForum di ItaliaOggi del 15/12/2018) che per le operazioni dall'estero (ad esempio, gli acquisti intracomunitari) non opera la fatturazione elettronica ma l'esterometro.

Per le operazioni in «reverse

charge» (inversione contabile) interno (ad esempio, la fattura dell'idraulico) una modalità alternativa all'integrazione (impossibile sull'XML ricevuto) può essere quella di far generare al cessionario e/o committente un altro documento in formato «XML» che contenga i riferimenti della fattura ricevuta e i dati necessari per l'integrazione. La soluzione appare troppo complessa ed è stata evidenziata l'opportunità di operare l'integrazione direttamente (ed esclusivamente) nei registri Iva; su tale aspetto bisognerà però attendere un supplemento di chiarimenti che dovrà anche meglio precisare come compilare le fatture nel caso di autoconsumo, omaggi e passaggi interni.

Emissione fatture. Fino a giugno (settembre per i mensili) le trasmissioni entro la scadenza della liquidazione Iva di riferimento non daranno origine a sanzioni né per i mensili né per i trimestrali.

La fattura relativa a un'operazione del 5/01 potrà quindi essere trasmessa senza san-

zioni entro il 16/2 per i mensili ed entro il 16/5 per i trimestrali (sanzioni ridotte, invece, dell'80% rispettivamente entro il 16/03 e 20/08). Lo prevede l'articolo 10 del dl 119/2018, ancorché sia stata evidenziata l'opportunità, per la fase transitoria, di meglio coordinare la disposizione con i termini dell'annotazione che sarebbero ancorati al 15 del mese successivo all'effettuazione. Fermi restando i termini per la fatturazione differita, da luglio entrerà in vigore la novità che consentirà di emettere la fattura entro dieci giorni dal momento di effettuazione con l'obbligo nel caso di trasmissione non contestuale di indicare anche la data dell'operazione (nuova lettera g-bis, del comma 2, dell'articolo 21). Considerato che le attuali specifiche non prevedono un campo per indicare la data dell'operazione, due sono le ipotesi presentate dall'Agenzia: (I) intervenire con un approccio letterale della norma integrando il file con il campo «data operazione»; (II) agire sulla base di un'interpre-

tazione più «flessibile» che potrà a considerarsi come data operazione quella indicata nel campo <DataFattura> delegando al SdI il compito di individuare la data di emissione (corrispondente alla trasmissione). Per la maggioranza dei presenti la seconda è sembrata la soluzione preferibile anche in termini di praticità operativa.

Minimi e forfetari. Tali soggetti non sono obbligati, com'è noto, a emettere fattura in modalità elettronica ma usualmente le riceveranno dai loro fornitori che (come da provvedimento) le emettono con codice destinatario <00000000>. Le Faq hanno precisato che detti soggetti, però, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec. Durante i lavori le Entrate hanno precisato che in tal caso anche il minimo o forfettario dovrà conservare in modo sostitutivo la fattura ricordando la possibilità di attivare il servizio gratuito.

© Riproduzione riservata

